



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 07/04/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2014



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 - Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 7 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 8 - Superfici degli immobili assoggettabili alla tassa
- Art. 9 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10 - Esclusioni dall'obbligo di conferimento
- Art. 11 - Esclusioni per produzioni non conferibili al servizio pubblico

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12 - Determinazione ed articolazione della tariffa
- Art. 13 - Costo di gestione
- Art. 14 - Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche
- Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16 - Tariffe utenze domestiche e non domestiche
- Art. 17 - Scuole statali
- Art. 18 - Tassa giornaliera
- Art. 19 - Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 20 - Riduzioni della tassa
- Art. 21 - Riduzioni per compostaggio, riciclo e conferimento differenziato
- Art. 22 - Agevolazioni
- Art. 23 - Cumulabilità delle riduzioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO

- Art. 24 - Dichiarazione
- Art. 25 - Riscossione
- Art. 26 - Responsabile del tributo
- Art. 27 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 28 - Attività di controllo e accertamento
- Art. 29 - Riscossione coattiva

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 - Entrata in vigore
- Art. 31 - Clausola di adeguamento
- Art. 32 - Disposizioni per l'anno 2014



ALLEGATI

ALLEGATO A - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e coefficienti per l'attribuzione della parte fissa (coefficiente Kc) e della parte variabile (coefficiente Kd) alle utenze non domestiche.

ALLEGATO C - Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche non residenti.

ALLEGATO D - Tabella delle percentuali di riduzione delle superfici per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.

ALLEGATO E - Tabella delle riduzioni e delle agevolazioni tariffarie.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. La TARI disciplinata con il presente regolamento è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e determinata secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Gestione del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e prevede la raccolta, la raccolta differenziata, il trasporto, il trattamento, il deposito, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio è disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena – agenzia soppressa e le cui attività sono state trasferite ad ATERSIR con L.R. 23/2011 – adottato con delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.



2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

3. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.



Art. 4 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini della gestione del servizio e dell'applicazione della tassa l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani opera sulla base degli art. 10 e ss del Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale di Modena (di cui all'Allegato A del presente Regolamento);
2. Con riferimento ai criteri quantitativi l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani opera sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in Kg/mq *anno) approvato dal consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 5 – Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili ad essa assoggettabili. Ai fini della determinazione della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Sono escluse dalla tassa, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
3. S'intendono per:
 - a) *locali*, comunque denominati, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o utilizzo e a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio o catastale;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;



- c) *utenze domestiche*, le superfici destinate a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, artigianali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si perfeziona con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione di acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia o informatica o con la presenza di mobilio, macchinari e attrezzature, e finché tali condizioni permangono. Inoltre:
- a) per le utenze domestiche, anche in assenza delle suddette condizioni, l'occupazione o la conduzione si presume, senza possibilità di prova contraria, alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione tributaria per il servizio.
 - b) per le utenze non domestiche, anche in assenza delle suddette condizioni, l'occupazione o la conduzione si presume con il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti di assenso o autorizzazione all'esercizio di attività nell'immobile.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti non comporta l'esclusione, l'esonero o la riduzione della tassa.

Art. 7 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, possiede o detiene a qualsiasi titolo locali ed aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso tenuto al pagamento della tassa:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al successivo art. 24 del presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti o delle associazioni prive di personalità giuridica;
 - c) in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativa, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;



- d) per le parti condominiali comuni di cui all'art. 1117, cod. civ., detenute o occupate in via esclusiva, i detentori o gli occupanti delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto, su richiesta del Comune, a presentare l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte;
- e) per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Superfici degli immobili assoggettabili alla tassa

1. Per le unità iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le utenze domestiche sono computate le superfici dei vani principali e dei vani accessori, così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: soffitte, cantine, garage, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc). Non sono assoggettabili alla tassa i locali di altezza non superiore a 1,50 metri. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, è arrotondata al metro quadrato inferiore in caso contrario.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile misurata per i fabbricati sul filo interno dei muri perimetrali di ogni vano, per le aree scoperte sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che su di esse insistono. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; è arrotondata al metro quadrato inferiore in caso contrario.
4. Con riferimento agli impianti di distribuzione di carburante sono soggetti alla tassa, oltre ai locali, l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria di venti metri quadrati per ogni colonnina di erogazione. Sono escluse dall'applicazione della tariffa le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli.



5. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei preventivi prelievi sui rifiuti. Resta fermo l'obbligo per il soggetto passivo o per il responsabile dell'obbligazione tributaria di presentare la dichiarazione di cui al successivo articolo 24 del presente regolamento in caso di variazioni delle superfici da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

Art. 9 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, tra cui a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
 - h) edifici o locali adibiti al culto;
 - i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi direttamente



rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo, la tassa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 10 - Esclusioni dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Alle ipotesi previste dal presente articolo si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del regolamento.

Art. 11 – Esclusioni per produzioni non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile¹ non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

¹ Con delibera di Consiglio n. 51 del 30 luglio 2014, tra le parole «tassabile» e «non» sono state eliminate le parole «delle utenze non domestiche».



3. Sono altresì escluse dalla tassa le superfici con produzione di rifiuti non assimilati² agli urbani ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del presente regolamento.
4. Nei locali e nelle aree delle utenze non domestiche dove si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile o sia obiettivamente difficile delimitare la superficie dove tali rifiuti si formano, la superficie tassabile è ridotta nella misura prevista dall'allegato D del presente regolamento.
5. Per fruire delle esclusioni di cui ai precedenti commi il produttore deve comunicare, a pena di decadenza entro il 20 gennaio di ogni anno, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi prodotti nell'anno di riferimento ed avviati allo smaltimento, allegando idonea documentazione comprovante lo smaltimento di tali rifiuti presso imprese a ciò abilitate.
6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.³
7. Alle fattispecie previste dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'art. 9, comma 3 del presente regolamento.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 – Determinazione ed articolazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

² Con delibera di Consiglio n. 51 del 30 luglio 2014 la parola «*assimilati*» ha sostituito la parola «*assimilabili*».

³ Comma 6 aggiunto dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 30 luglio 2014.



3. La tariffa è approvata con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed è determinata in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ed è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
5. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;



7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Art. 13 – Costo di gestione

1. I costi del servizio sono definiti annualmente all'interno del Piano Finanziario che viene redatto dal soggetto che svolge il servizio almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed approvato dall'autorità d'ambito competente almeno trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio comunale. Il Piano Finanziario indica anche eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
2. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
3. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

Art. 14 – Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

1. Con riferimento alle utenze domestiche si distingue tra: utenze domestiche residenti se occupate da nuclei familiari che nell'utenza vi hanno trasferito la residenza ed utenze domestiche non residenti se tenute a disposizione ovvero se occupate da persone che non vi hanno trasferito la residenza.
2. Per le utenze domestiche residenti il numero degli occupanti è quello di cui è composto il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe comunale. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che dai membri del nucleo familiare, anche da altri soggetti dimoranti, come nel caso di colf e badanti, questi devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 24 del presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da più nuclei familiari la tassa si calcola sulla base del numero complessivo degli occupanti.



3. Ai fini del computo di cui al comma 1 sono esclusi i componenti del nucleo familiare ricoverati in modo permanente presso case di cura, case protette, case di riposo, comunità di recupero o presso simili strutture di ricovero permanente. Tali condizioni devono essere rese note a mezzo comunicazione scritta e comprovate da idonea documentazione. L'esclusione ha decorrenza dalla data dell'effettivo ricovero.
4. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è determinato, salvo documentata prova contraria, sulla base dei criteri di cui all'allegato C al presente Regolamento.
5. Il numero di occupanti può essere tuttavia diversamente determinato, in aumento o diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Il numero di occupanti delle utenze domestiche non può in nessun caso essere inferiore ad uno.

Art. 15– Classificazione delle utenze non domestiche

1. La classificazione dei locali e delle aree per le utenze non domestiche avviene sulla base delle categorie individuate all'allegato B al presente regolamento. L'associazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie previste dall'allegato B avviene sulla base dell'attività prevalentemente svolta tenuto conto della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Nel caso di svolgimento di più attività economiche svolte in locali o aree distinte le une dalle altre, ad ognuna di esse si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività economiche all'interno dei medesimi locali o aree, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani assimilati conferiti al pubblico servizio.



5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'esercizio dell'attività economica o professionale, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 16 – Tariffe utenze domestiche e non domestiche

1. I parametri di riferimento per l'applicazione tariffaria alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono approvati dal consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 17 – Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 18 – Tassa giornaliera

1. Ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree od aree di uso pubblico, ossia per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, la tassa si applica in base a tariffa giornaliera.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%, commisurata ai metri quadrati di superficie occupata e ai giorni di occupazione.
3. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.



5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
6. In caso di occupazione abusiva, la tassa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute a norma del presente regolamento in misura proporzionale alla superficie occupata ed al numero di giorni di occupazione.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 19 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 20 – Riduzioni della tassa

1. Alle fattispecie previste dal presente comma, si applicano, sia alla parte fissa che alla parte variabile, le riduzioni nella misura prevista dall'allegato E al presente regolamento:
 - a) abitazioni non di residenza, tenute a disposizione per un uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione dove venga indicata l'abitazione di residenza e sia dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato a terzi, salvo accertamento da parte del comune;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che dimorano o risiedono all'estero per più di 183 giorni nel corso dell'anno, a condizione che tali abitazioni non risultino da altri occupate;



- c) ai fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 3, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) ai locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, a condizione che tale condizione d'uso risulti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - e) alle utenze che si trovano al di fuori del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, ad una distanza superiore a 300 metri dal più vicino punto di raccolta interno alla zona perimetrata, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati nei contenitori più vicini. La distanza dal più vicino punto di raccolta è misurata dal punto di accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. Le riduzioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le medesime riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, per un periodo superiore a 30 giorni continuativi, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione, riconosciuta dall'autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 21 – Riduzioni per compostaggio, riciclo e conferimento differenziato⁴

- 1. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico ai sensi dell'art. 46 del Regolamento per disciplina del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale di Modena, mediante comunicazione annuale redatta su

⁴ Con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2014 le parole «per compostaggio, riciclo e conferimento differenziato» hanno sostituito le parole «per il recupero».



modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa un'agevolazione, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, nella misura prevista dall'allegato E al presente regolamento.

2. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Per le utenze non domestiche che provvedono al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente regolamento. L'agevolazione da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati, a cui va allegata idonea documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviate al riciclo.⁵
4. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, alle aree scoperte produttive, con esclusione delle utenze stagionali o saltuarie, si applicano, sia alla parte fissa che alla parte variabile, le riduzioni nella misura prevista dall'allegato E al presente regolamento. Per la fruizione della presente agevolazione si applica l'art. 20, comma 2, del presente regolamento.
5. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta ed il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuti presso le stazioni ecologiche del Comune è riconosciuta una riduzione della tassa rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La natura e la misura dell'agevolazione è determinata in fase di elaborazione del Piano Finanziario sulla base della convenzione tra il soggetto gestore ed il Comune approvata con delibera del Consiglio comunale del 15 marzo 2007, n. 16.
6. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche non statali, purché paritarie che partecipano a progetti di educazione ambientale e a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata, sono applicate le riduzioni previste nell'allegato E al presente regolamento.

⁵ Con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2014, al comma 3 dell'art. 21: le parole «al riciclo» hanno sostituito le parole «all'autonomo smaltimento»; sono state aggiunte le parole «direttamente o» e le parole «successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati, a cui va allegata idonea documentazione comprovante le quantità di rifiuti speciali assimilati avviate al riciclo.» hanno sostituito le parole «successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali assimilati».



Art. 22 – Agevolazioni

1. Il Comune può prevedere, con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali:
 - a. di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tassa a favore di soggetti assistiti in modo permanente dai servizi sociali, che versino in situazioni di grave disagio sociale, relativamente all'abitazione occupata direttamente;
 - b. riduzioni alle utenze domestiche dei residenti commisurate alla capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE)
2. Le somme corrispondenti sono finanziate a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

Art. 23 - Cumulabilità delle riduzioni

1. Qualora ricorrano i presupposti per la contestuale applicazione di più riduzioni e agevolazioni, la riduzione complessiva non può essere superiore alla soglia di cui all'allegato F del presente regolamento.
2. Le agevolazioni e le riduzioni sono concesse su apposita domanda dell'utente a cui compete l'onere di provare la sussistenza del diritto alla riduzione.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO

Art. 24 – Dichiarazione

1. I soggetti che posseggono, occupano o detengono locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti hanno l'obbligo di dichiarare, su apposito modello messo a disposizione dal comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa, tra cui: l'inizio o la cessazione del possesso, della occupazione o della conduzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa; il verificarsi, il modificarsi o la cessazione di situazioni o condizioni per l'ottenimento agevolazioni o riduzioni della tassa nonché ogni altro aspetto o circostanza sopraggiunta rilevante per una nuova determinazione dell'ammontare della tassa.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati è tenuto alla presentazione della dichiarazione il soggetto che gestisce i servizi comuni.
3. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.



4. La dichiarazione deve essere presentata presso gli uffici comunali, anche tramite posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R, fax, per via telematiche se attivate, corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante, entro il 60 giorni dalla data in cui si è verificata una delle condizioni da cui sorge l'obbligo di dichiarazione. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale la dichiarazione s'intende presentata alla data di invio.
5. La dichiarazione presentata e debitamente sottoscritta da uno dei coobbligati si considera valida anche per gli altri. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata con ritardo, l'utenza si presume cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente non dimostri con idonea documentazione la data dell'effettiva cessazione.
7. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si siano verificate modificazioni dei dati dichiarati da cui derivi un diverso ammontare della tassa.
8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità ai fini dell'entrata disciplinata con il presente regolamento.

Art. 25 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa dovuta sulla base delle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, un prospetto di liquidazione delle somme dovute a titolo di TARI e tributo provinciale. Il versamento avviene con modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio, n. 241 ovvero con bollettino di conto corrente postale o secondo le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La tassa annua dovuta è liquidata in due rate semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre; eventuali conguagli saranno effettuati entro l'anno successivo.
3. La tassa non è dovuta se di importo inferiore o pari ad euro 10,00; tale importo si intende riferito alla tassa annua e non alle singole rate infrannuali. Qualora la singola rata sia di importo inferiore a 10,00 €. la tassa viene liquidata con la rata successiva.
4. Su richiesta dell'utente è ammessa la rateizzazione del pagamento della singola rata ordinaria, secondo le modalità concordate con il soggetto attivo d'imposta. La richiesta di rateizzazione



deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento previsto. Gli importi dovuti per ogni singola rata sono maggiorati a titolo di interessi ad un tasso annuo pari a quello legale⁶. Non è ammessa la rateizzazione di importi inferiori ad euro 50,00, mentre, per importi superiori ad euro 13.000,00 la rateizzazione è concessa previo rilascio di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. In caso di mancato o tardivo pagamento anche solo di una singola rata è prevista la revoca del beneficio della rateizzazione e la immediata attivazione delle procedure di recupero del credito in unica soluzione.

Art. 26 – Responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa.

Art. 27 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, qualora spettante, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare maturano gli interessi ad un tasso annuo pari a quello legale, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.⁷
3. Su richiesta del contribuente, da effettuarsi contestualmente all'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune dal contribuente a titolo di TARI.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00, come previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 28 – Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici

⁶ Con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2014 le parole «ad un tasso annuo pari a quello legale» sostituiscono le parole «nella misura e con la modalità di calcolo previste dall'art. 22-bis del Regolamento generale delle entrate comunali»

⁷ Con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2014, le parole «da rimborsare» sostituiscono la parola «rimborsate» e le parole «ad un tasso annuo pari a quello legale» sostituiscono le parole «al tasso annuo previsto dall'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali».



ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al duecento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine sessanta giorni dalla sua notifica, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
8. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito delle violazioni accertate si applicano gli interessi ad un tasso annuo pari a quello legale⁸, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo complessivamente dovuto a titolo di tassa, interessi e sanzioni non supera l'importo di euro 10,00, salvo che il credito derivi da una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

⁸ Con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2014 le parole «ad un tasso annuo pari a quello legale» sostituiscono le parole «moratori calcolati al tasso annuo previsto dall'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali».



10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato all'attività.

Art. 29 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910.
2. Non si dà luogo alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto a titolo di tassa, interessi e sanzioni non supera l'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 31 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Qualora il Comune si avvalga della possibilità di affidare la gestione della riscossione della TARI al soggetto affidatario del servizio di gestione di rifiuti al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 1, comma 691, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad esso vanno presentate tutte le dichiarazioni e le comunicazioni relative alla tassa, nonché le istanze di rateizzazioni del pagamento della tassa.
4. Nella ipotesi di cui al precedente comma 3 il soggetto affidatario del servizio di riscossione della tassa gestirà anche le istanze rimborso TARI ad esso presentate dai contribuenti, con possibilità di compensare le somme a credito, qualora spettanti, con la TARI dovuta alle



successive scadenze dagli aventi diritto al rimborso. Resta ferma la possibilità di presentare le istanze di rimborso al Comune anche in caso di affidamento del servizio di riscossione della TARI.⁹

5. L'affidatario del servizio è tenuto a nominare un responsabile del tributo al quale competono i poteri di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 32 – Disposizioni per l'anno 2014

1. Per le variazioni intervenute a decorrere dall'1/1/2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.
2. Per il solo anno 2014 la riscossione della tassa avviene in due rate con scadenza:
 - a) al 31 luglio, in acconto, con tassa liquidata sulla base delle tariffe TARES deliberate per l'anno 2013;
 - b) al 31 dicembre, a titolo di saldo, sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno corrente e conguaglio della tassa versata in acconto.

⁹ Comma aggiunto dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 30 luglio 2014.



ALLEGATI

ALLEGATO A – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 10 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione

1. Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 11 e 12, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie:
 - a) rifiuti provenienti da attività commerciali;
 - b) rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze;
 - c) rifiuti da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza;
 - d) rifiuti derivanti da attività sanitarie, conformemente alla specifica normativa vigente; per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, come definite all'art. 3 c. 1 lett. l del presente Regolamento, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da:
 - I. laboratori;
 - II. sale operatorie;
 - III. ambulatori;
 - IV. reparti di terapia intensiva o comunque soggetti ad isolamento;
 - V. sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - VI. servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto V;
 - e) rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, se prodotti all'interno del perimetro dell'area di espletamento del servizio, limitatamente:
 - I. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;
 - II. ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;
 - III. alle aree di ristorazione e/o pernottamento ed alle aree di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;
 - f) rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, con esclusione di norma dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, mentre sono sempre assimilati i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini ed aree scoperte operative, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, nei limiti di cui all'art. 12.



2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 11 - Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che:
 - a) non sono classificati come rifiuti pericolosi;
 - b) non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A (*);
 - c) non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero.
2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 12 - Criteri quantitativi di assimilazione

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $Kg/mq*anno$) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa.
2. È facoltà della attività produttiva richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, laddove conformi ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11. Per tali casistiche il Regolamento di Tariffa prevederà specifiche modalità di tariffazione.
3. Ai fini dell'assoggettamento a tariffa delle strutture sanitarie, la superficie delle sale di cura e degenza che non rientrano nelle casistiche di cui al comma 1 dell'art. 10 lett. d) punto V (*) è computata nella misura del 20% della misura effettiva.
4. Alle strutture sanitarie si applicano coefficienti K_c e K_d omogenei in tutto l'ambito stabiliti dall'Agenzia coerentemente al DPR 158/99.

(*) Rif. Regolamento SGRUA ATO4.MO/ATERSIR



ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e coefficienti per l'attribuzione della parte fissa (coefficiente Kc) e della parte variabile (coefficiente Kd) alle utenze non domestiche

Classe	Descrizione categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4 A	Aree di campeggi, distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub



Classe	Descrizione categoria
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

ALLEGATO C - Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche non residenti

Superficie		Numero occupanti
da mq.	a mq.	
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 140	6



ALLEGATO D - Tabella delle percentuale di riduzione delle superfici per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Utenze non domestiche	Percentuale di riduzione della superficie (%)
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, autolavaggi,	20
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	20
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali falegnamerie, carpenterie e simili	30
Ambulatori dentistici, radiologici, laboratori di analisi, odontotecnici	20
Laboratori fotografici, eliografie	10

ALLEGATO E - Tabella delle riduzioni e delle agevolazioni tariffarie

Riduzioni	Descrizione	Riduzione % quota fissa	Riduzione % quota variabile
Art. 20 c. 1, lett. a) e lett. b)	Abitazioni non stabilmente attive	30	30
Art. 20 c. 1, lett. c)	Abitazioni rurali ex art. 9, comma 3, D.L. 557/1993	30	30
Art. 20 c. 1, lett. d)	Locali diversi dalle abitazioni ed aree ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente	30	30
Art. 20 c. 1, lett. e)	Utenze situate al di fuori del perimetro di espletamento del servizio di raccolta	60	60
Art. 21, c. 1	Compostaggio domestico	0	30



Riduzioni	Descrizione	Riduzione % quota fissa	Riduzione % quota variabile
Art. 21 c. 3 Rifiuti assimilati autonomamente recuperati	Recupero almeno paria al 30% della produzione complessiva (definita dall'indice Kd)	0	20
	Recupero almeno paria al 50% della produzione complessiva (definita dall'indice Kd)	0	40
	Recupero almeno paria al 70% della produzione complessiva (definita dall'indice Kd)	0	60
Art. 21 c. 4	Aree scoperte produttive con esclusione delle utenze stagionali o saltuarie	80	80
Art. 21 c. 6	Utenze scolastiche non statali che partecipano a progetti di raccolta differenziata	80	80

Cumulabilità	Percentuale di massimo abbattimento della tariffa	Quota fissa %	Quota variabile %
Art. 23 c. 1	Massimale Riduzioni e Agevolazioni	80	80